



Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato
e storia costituzionale

Sentenza n. 150 del 2021

Presidente: Giancarlo Coraggio - Giudice relatore e redattore: Francesco Viganò
decisione del 22 giugno 2021, deposito del 12 luglio 2021
comunicato stampa del [12 luglio 2021](#)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atti di promovimento: ordinanze nn. [140](#) e [149 del 2019](#)

parole chiave:

DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA – TRATTAMENTO SANZIONATORIO – PENA
DETENTIVA – LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO – LIBERTÀ DI STAMPA
– PRINCIPIO DI LEGALITÀ – REPUTAZIONE PERSONALE – BILANCIAMENTO TRA
VALORI – DISCREZIONALITÀ LEGISLATIVA – TECNICHE DECISORIE

disposizioni impugnate:

- art. 13 della [legge 8 febbraio 1948, n. 47](#);
- art. 595, terzo comma, del [codice penale](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3, 21, 25, 27 e 117, primo comma, della [Costituzione](#);
- art. 10 [della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali \(CEDU\)](#)

dispositivo:

non fondatezza; manifesta infondatezza; accoglimento

La Corte costituzionale, chiamata ad esprimersi, su impulso di due ordinanze di rimessione dei Tribunali di Salerno e di Bari, sulla legittimità costituzionale dell'art. 595, terzo comma, del codice penale e dell'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nella parte in cui prevedono una pena detentiva (in via alternativa oppure cumulativa rispetto alla pena pecuniaria della multa) per il reato di diffamazione a mezzo stampa, con **l'ordinanza n. 132 del 2020 aveva disposto il rinvio della trattazione all'udienza pubblica del 22 giugno 2021, in modo da consentire al legislatore di approvare nel frattempo una nuova disciplina della materia in linea con i principi costituzionali e convenzionali.**

In quell'occasione, infatti, la Corte, da un lato, aveva ritenuto costituzionalmente necessaria «una complessiva rimediazione del bilanciamento, attualmente cristallizzato nella normativa oggetto delle odierne censure, tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione individuale, in particolare con riferimento all'attività giornalistica»; dall'altra, aveva rilevato che «un simile, delicato bilanciamento spetta in primo luogo al legislatore», il quale è dotato degli strumenti a tal fine più adeguati e di possibilità di intervento che sono precluse ai poteri decisori del giudice delle leggi.

Tuttavia, essendo passato l'arco temporale indicato dalla Corte senza che il legislatore abbia dato seguito al pressante invito della stessa a intervenire sulla materia, nell'udienza pubblica del 22 giugno 2021 la Corte è tornata a occuparsi delle questioni di legittimità costituzionale, decidendole nel

merito, secondo uno schema decisorio in due fasi già sperimentato quando furono sollevati dubbi di costituzionalità sulla punibilità dell'aiuto al suicidio (ordinanza n. 207 del 2018 e sentenza n. 242 del 2019: c.d. caso Cappato).

Anche nel caso in esame, infatti, la Corte premette subito che la nuova decisione «si salda, in consecuzione logica» alla precedente ordinanza di rinvio, le cui valutazioni in ordine al *thema decidendum* debbono intendersi integralmente confermate.

Coerentemente con tali premesse, i giudici di Palazzo della Consulta, dopo aver respinto le diverse eccezioni di inammissibilità formulate dall'Avvocatura dello Stato, dichiarano **fondate le questioni sollevate dal Tribunale di Salerno sull'art. 13 della legge n. 47 del 1948, in riferimento agli artt. 21 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 10 CEDU**, riagganciandosi proprio alle considerazioni già svolte nell'ordinanza del 2020.

Tale disposizione prevede una circostanza aggravante per il delitto di diffamazione di cui all'art. 595 c.p., integrata nel caso in cui la condotta sia commessa col mezzo della stampa e consista nell'attribuzione di un fatto determinato, e vi ricollega, in via cumulativa, la pena della reclusione da uno a sei anni e della multa non inferiore a euro 258, a meno che non sussistano, nel caso concreto, circostanze attenuanti giudicate prevalenti o, almeno, equivalenti all'aggravante in discorso. Essa, dunque, costituisce *lex specialis* nei confronti delle due circostanze aggravanti previste dal secondo e dal terzo comma dell'art. 595 c.p., applicabili rispettivamente nel caso in cui l'offesa all'altrui reputazione consista nell'attribuzione di un fatto determinato e in quello in cui l'offesa sia recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico.

Tuttavia, **la previsione dell'indefettibilità della pena detentiva** recata dall'art. 13, secondo la Corte, anche sulla base della copiosa giurisprudenza in materia della Corte europea dei diritti dell'uomo, **è divenuta ormai incompatibile con l'esigenza di «non dissuadere, per effetto del timore della sanzione privativa della libertà personale, la generalità dei giornalisti dall'esercitare la propria cruciale funzione di controllo sull'operato dei pubblici poteri», ponendosi in contrasto con il diritto a manifestare il proprio pensiero, riconosciuto tanto dall'art. 21 Cost., quanto dall'art. 10 CEDU, e in particolare con quella sua specifica declinazione costituita dalla libertà di stampa**, riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale quale «pietra angolare dell'ordine democratico».

Pertanto, la Corte dichiara l'incostituzionalità della disposizione impugnata nella sua interezza, avendo cura di sottolineare come **tale annullamento non crei alcun vuoto di tutela nei confronti del diritto alla reputazione individuale contro le offese arrecate a mezzo della stampa**, dal momento che esso continua a essere protetto dalle circostanze aggravanti del delitto di diffamazione previste dal secondo e dal terzo comma dell'art. 595 c.p., «il cui alveo applicativo si riespanderà in seguito alla presente pronuncia» ai fatti di reato che fino a questo momento ricadevano nella fattispecie di cui all'art. 13 della legge n. 47 del 1948.

Inoltre, la Corte dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, **l'illegittimità costituzionale consequenziale dell'art. 30, comma 4, della legge n. 223 del 1990**, il quale prevede che «nel caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, si applicano ai soggetti di cui al comma 1 [ovverosia il concessionario privato o la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione] le sanzioni previste dall'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47».

Le altre questioni di legittimità costituzionale sollevate dai giudici a quibus e aventi ad oggetto l'art. 595, terzo comma, c.p., invece, vengono rigettate dalla Corte, perché infondate o manifestamente infondate.

Tra di esse, meritano di essere segnalate le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 21 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 10 CEDU.

La Corte rileva che la disposizione impugnata, nel prevedere anch'essa una circostanza aggravante del delitto di diffamazione, integrata allorché l'offesa sia recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, vi ricollega la pena della reclusione da sei mesi a tre anni ovvero della multa non inferiore a 516 euro: dunque, a differenza dell'art. 13 della legge n. 47 del 1948, **in questo caso la pena detentiva è prevista in via alternativa, e non cumulativa, rispetto alla sanzione pecuniaria, ed è proprio questa differenza a risultare essenziale, agli**

occhi della Corte, al fine di escludere il contrasto con la libertà di manifestazione del pensiero, tutelata dagli artt. 21 Cost. e 10 CEDU.

La Corte, infatti, sottolinea come **il bene giuridico protetto da tale previsione sia la reputazione individuale, la quale è un diritto inviolabile, strettamente legato alla stessa dignità della persona**, le cui aggressioni subite a causa della diffamazione compiuta attraverso la stampa o altri moderni mezzi di comunicazione possono incidere grandemente sulla vita privata, familiare, sociale, professionale o politica delle vittime.

In considerazione di ciò, **tra gli «strumenti idonei, necessari e proporzionati» che l'ordinamento può predisporre al fine di prevenire tali pregiudizi, non può in assoluto escludersi il ricorso alla sanzione detentiva, perlomeno se confinato ai casi in cui la diffamazione si caratterizzi per la sua eccezionale gravità**, con riferimento ai quali tale scelta sanzionatoria non può ritenersi né un'indebita intimidazione nei confronti dell'esercizio della professione giornalistica, né una misura incompatibile con le ragioni di tutela della libertà di manifestazione del pensiero.

Tali casi di eccezionale gravità vengono ravvisati dalla Corte non solo nelle ipotesi dei discorsi d'odio e di istigazione alla violenza, su cui si è soffermata in particolare la giurisprudenza della Corte EDU, ma anche, a titolo esemplificativo, nelle «campagne di disinformazione condotte attraverso la stampa, internet o i social media, caratterizzate dalla diffusione di addebiti gravemente lesivi della reputazione della vittima, e compiute nella consapevolezza da parte dei loro autori della – oggettiva e dimostrabile – falsità degli addebiti stessi».

Pertanto, il potere discrezionale che la disposizione attribuisce al giudice nella scelta tra reclusione e multa deve essere esercitato tenendo conto, oltre ai criteri di commisurazione della pena indicati nell'art. 133 c.p., dell'interpretazione costituzionalmente conforme fornita dalla Corte, potendo il giudice «optare per l'ipotesi della reclusione soltanto nei casi di eccezionale gravità del fatto, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, rispetto ai quali la pena detentiva risulti proporzionata».

In chiusura, la Corte rivolge un **nuovo monito al legislatore, ribadendo la necessità, già sottolineata nell'ordinanza n. 132 del 2020, di una complessiva riforma della disciplina vigente in materia**, allo scopo di «individuare complessive strategie sanzionatorie in grado, da un lato, di evitare ogni indebita intimidazione dell'attività giornalistica; e, dall'altro, di assicurare un'adeguata tutela della reputazione individuale contro illegittime – e talvolta maliziose – aggressioni poste in essere nell'esercizio di tale attività».

Lorenzo Madau